



28 Settembre 2023

**Circolare numero 35**

## **Precisazioni su sostituzione colleghi assenti da parte di docenti di sostegno**

**Oggetto: precisazioni su sostituzione colleghi assenti da parte di docenti di sostegno**

Come sicuramente ogni docente sa la LEGGE 104/92, all'art.13 comma 6 dispone che: "gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei colleghi dei docenti.

Concetto sottolineato anche dalla nota n.40 del 13 gennaio 2021 (Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182) trasmessa dal Ministero dell'istruzione a firma del Capo Dipartimento dott. Maxi Bruschi: "... Innanzitutto, è richiamato il principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell'inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l'alunno con disabilità è preso in carico dall'intero team/consiglio di classe; dall'altro, il docente di sostegno è, a sua volta, una risorsa per l'intero ambiente di apprendimento".

In merito all'uso dei docenti di sostegno **per sostituire i colleghi curricolari assenti** intervengono le seguenti Note ministeriali:

Circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 "Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità": "L'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto".

MIUR nota prot. n. 9839/2010: "Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, **salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili**".

Affinché il docente di sostegno possa supplire dovranno **verificarsi i seguenti casi eccezionali**:

L'alunno con handicap deve essere assente Eccezionalità del caso non altrimenti risolvibili: tale condizione si verificherà dopo che le soluzioni indicate (sostituzione con personale con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti a pagamento nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, solo in questi casi e nell'impossibilità di convocare supplenti, **si potrà ricorrere all'insegnante di sostegno**.

La dirigenza nel gestire le sostituzioni, a garanzia dei tutti gli alunni sia che abbiano un PEI differenziato, un PEI con obiettivi minimi, un PDP o che seguano la normale progettazione, valuta caso per caso e sceglie la soluzione con un minor impatto su un'eventuale minore efficacia delle azioni formative.

Per tutti ritengo che occorra comunque tener conto dell'emergenza del momento e far prevalere il senso di appartenenza e tutela della propria comunità scolastica.